



**D.L. 18/2020 – DECRETO CURA ITALIA**  
**CIRCOLARE ESPLICATIVA DEI PRINCIPALI INTERVENTI IN MATERIA DI**  
**SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE**

**Circolare di Studio n. 4/2020 del 21/3/2020**

Gentile Cliente,

è certamente a conoscenza che nei giorni scorsi il Governo ha varato con D.L. 18/2020 pubblicato in G.U n. 70 del 17/3/2020, una serie di interventi di sostegno economico a famiglie, lavoratori e imprese connessi alla pandemia da COVID-19.

Le misure sono classificabili in 5 macro-aree:

- Misure a sostegno della sanità
- Misure a sostegno del lavoro
- Misure a sostegno della liquidità mediante il sistema bancario
- Misure fiscali a sostegno della liquidità
- Ulteriori misure di varia natura

Tralasciando l'area relativa al sostegno alla sanità, di seguito si offre un quadro di sintesi delle misure e degli interventi di maggior interesse della restanti 4 aree.



## **MISURE A SOSTEGNO DEL LAVORO**

### **Articolo 19 - Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) e assegno ordinario del Fondo Integrazione Guadagni (FIS)**

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza COVID-19, per tutti i lavoratori alle dipendenze al 23 febbraio 2020 e senza limiti di anzianità, entro il mese di agosto 2020 possono inoltrare domanda di CIGO o di assegno ordinario del FIS secondo procedure facilitate, per una durata massima di 9 settimane.

### **Articolo 22 - Cassa Integrazione Salariale in deroga**

Ai datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, anche con un solo dipendente, le Regioni (o le Province autonome) possono riconoscere la cassa integrazione salariale in deroga. Anche in tal caso il trattamento è riconosciuto limitatamente ai dipendenti già in forza al 23 febbraio 2020.

Le domande sono presentate alla Regione e alle Province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

### **Art. 23 - Congedo a genitori lavoratori**

In relazione alla chiusura di asili e scuole, dal 5 marzo 2020, ai genitori lavoratori con figli di età non superiore ai 12 anni può essere concesso un periodo di congedo continuativo o frazionato, comunque complessivamente non superiore a 15 giorni, col riconoscimento di un'indennità pari al 50% della retribuzione. Sono previste maggiori facilitazioni nel caso di figli disabili.

Sono inoltre previste diverse facilitazioni per genitori con figli che hanno età compresa tra i 12 e i 16 anni e per coloro che avranno l'esigenza di farsi coadiuvare da baby-sitter.

L'indennità è riconosciuta anche ai genitori lavoratori iscritti alla gestione separata.

# STUDIO FALASCA



Il congedo è fruibile, alternativamente e a determinate condizioni, da entrambi i genitori, fermo restando il totale complessivo massimo di 15 giorni.

## **Artt. 27, 28 e 38- Indennità professionisti, lavoratori co.co.co., iscritti INPS AGO e lavoratori del mondo dello spettacolo**

Ai liberi professionisti con partita iva già attiva alla data del 23 febbraio 2020, agli imprenditori iscritti alle gestioni INPS dell'artigianato o del commercio (gestioni speciali AGO), e ai titolari di rapporti di co.co.co. attivi alla medesima data ed iscritti alla Gestione separata Inps, che non siano già titolari di pensione e non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (es. casse professionali come quelle di avvocati, medici, commercialisti, ecc), viene riconosciuta un'indennità una tantum e non tassabile di 600 euro per il solo mese di marzo 2020.

Medesima indennità spetta ai lavoratori del mondo dello spettacolo che non siano titolari di pensione, siano iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo, abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati al Fondo nel 2019 ed abbiano un reddito non superiore a 50.000 euro; in tutti i casi l'indennità non spetta a quei lavoratori titolari che risultano godere di un rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

La domanda per l'indennità deve essere trasmessa all'Inps con modalità ancora da definire e sarà erogata fino al raggiungimento del fondo stanziato. Per quanto precede è presumibile che molte domande non troveranno soddisfazione per mancanza di adeguata copertura e pertanto occorrerà presumibilmente munirsi di PIN dispositivo presso l'INPS per poter procedere a inoltrare tempestivamente la domanda in quello che potrà rivelarsi come un vero e proprio *click-day*.



## **MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA'** **MEDIANTE IL SISTEMA BANCARIO**

### **Art.49 - Fondo centrale di garanzia PMI**

Sono stati previsti alcuni interventi per facilitare gli investimenti garantiti delle PMI, in deroga alle disposizioni del Fondo Centrale di garanzia PMI (di cui all'art. 2, comma 100, lettera a, della L. 662/1996).

Infatti il Fondo può fornire la propria garanzia a titolo gratuito, per un importo massimo garantito per singola impresa di 5 milioni di euro; per gli interventi di garanzia diretta è prevista una percentuale massima di copertura dell'80% dell'ammontare di ogni operazione di finanziamento, nel limite massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro; per le operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.

## **MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITA'**

### **Art. 55 – Possibilità di trasformazione dei crediti commerciali, delle perdite fiscali e delle eccedenze ACE in crediti di imposta**

E' stata estesa la possibilità di trasformare i crediti pecuniari in crediti di imposta a quelle società che, entro il 31 dicembre 2020, procedono alla cessione a titolo oneroso di detti crediti vantati nei confronti di debitori inadempienti da almeno 90 giorni.

Inoltre è prevista per le medesime società la possibilità di trasformare in crediti di imposta le imposte differite sulle perdite fiscali ex art. 84 TUIR, e le eccedenze ACE non ancora fruite.

# STUDIO FALASCA



Non è possibile applicare detta conversione ai casi di cessione di crediti infragruppo e alle società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto, il rischio di dissesto o lo stato di insolvenza.

## **Art. 56 - Sostegno finanziario alle PMI**

Vengono previste per le PMI che autocertificano di aver subito la riduzione parziale o totale dell'attività, diverse misure di sostegno finanziario, valide fino al 30 settembre 2020, quali: a) la non revocabilità fino al 30 settembre 2020 delle aperture di credito o dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti; b) la proroga per i prestiti non rateali; c) la sospensione delle rate di mutuo, prestiti ed altri finanziamenti a rimborso rateale, inclusi i canoni leasing.

## **Art. 57 - Supporto alla liquidità delle PMI**

Si supporta la liquidità delle imprese che soffrono una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza, che operano in determinati settori, e che non hanno accesso alla garanzia del Fondo di garanzia PMI, attraverso una garanzia dello Stato alle esposizioni assunte da Cassa depositi e Prestiti in favore delle banche.

## **Art. 60 – Slittamento generale al 20 marzo di tutti i versamenti scadenti il 16 marzo (si collega ad ulteriore slittamento particolare di cui all'art. 62)**

Viene previsto un rinvio generalizzato al 20 marzo 2020 di tutti i versamenti (fiscali, contributivi e assicurativi) scadenti nella giornata del 16 marzo.

## **Art- 61 - Sospensione dei versamenti di ritenute sul lavoro dipendente e assimilato, e dell'iva del mese di marzo**

Viene previsto il rinvio dei versamenti di ritenute, contributi previdenziali e assicurativi dovuti fino al 30 aprile 2020 sul lavoro dipendente e assimilato (per i soggetti che operano in ambito sportivo fino al 31 maggio), e dell'iva in scadenza nel mese di marzo 2020, solo per le imprese che operano nei settori maggiormente colpiti quali a titolo esemplificativo: imprese che operano nel settore

# STUDIO FALASCA



turistico; soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche; soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, inclusi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, ecc.

Il versamento è rimandato al 31 maggio 2020 (30 giugno per i soggetti che operano in ambito sportivo) in unica soluzione o in 5 rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

## **Art. 62 - Sospensione e differimento degli adempimenti e versamenti fiscali e contributivi**

Si sospendono tutti gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020; i predetti adempimenti devono essere eseguiti entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Inoltre si differiscono al 31 maggio 2020 (in unica soluzione o in 5 rate mensili di pari importo, senza aggiunta di interessi e sanzioni) i termini di versamento scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 marzo 2020, dei tributi oggetto di autoliquidazione riguardanti le ritenute, i contributi previdenziali e assicurativi riferiti ai dipendenti e soggetti assimilati, nonché dell'iva, ma limitatamente alle imprese e agli esercenti arti e professioni con un volume di ricavi e compensi nel periodo di imposta 2019 non superiore a 2.000.000 di euro (da verificare nel periodo d'imposta 2019).

## **Art. 63 - Premio ai lavoratori dipendenti**

Ai dipendenti con un reddito complessivo non superiore a 40.000 euro viene riconosciuto un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro in tale mese.

L'incentivo viene riconosciuto con la retribuzione corrisposta nel mese di aprile ed automaticamente da parte del datore di lavoro.



## **Art. 64 - Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro**

Viene riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, un credito d'imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, nel limite massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario.

## **Art. 65 - Credito d'imposta per botteghe e negozi**

Viene riconosciuto per l'anno 2020, ai soli esercenti attività d'impresa elencati in appositi allegati (all.1 e all. 2) e solo in relazione ad immobili che rientrano nella categoria catastale C/1, un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione corrisposto per il mese di marzo 2020.

## **Art. 66 - Detrazione per erogazioni liberali per finanziare interventi per il contenimento dell'emergenza**

Per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nel 2020, in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza COVID-19, è riconosciuto:

- alle persone fisiche: una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, nel limite di 30.000 euro;
- ai soggetti titolari di reddito di impresa: la deducibilità integrale, anche a fini Irap.

# STUDIO FALASCA



## **ULTERIORI MISURE**

### **Art. 106 - Deroghe per l'approvazione dei bilanci delle Società**

In deroga ai termini ordinari, l'assemblea ordinaria per l'approvazione dei bilanci può essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, e non più entro 120 giorni.

Inoltre è possibile prevedere, anche in deroga agli statuti societari, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.